OLYMPUS
OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE
DELLA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Cassazione Penale, Sez. 3, 03 novembre 2026, n. 38210 - Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e casellario giudiziale: la definibilità in via amministrativa esclude l'iscrizione anche in caso di mancato adempimento delle prescrizioni

Dettagli

Categoria: Cassazione penale

Visite: 7

Cassazione Penale, Sez. 3, 03 novembre 2026, n. 38210 - Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro e casellario giudiziale: la definibilità in via amministrativa esclude l'iscrizione anche in caso di mancato adempimento delle prescrizioni

- **Vigilanza, Ispezioni e Prescrizioni**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente

Dott. CORBO Antonio - Consigliere

Dott. BUCCA Lorenzo Antonio - Relatore

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a A il Omissis

avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di TERAMO

udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;

lette le conclusioni del PG, Maria Luisa Miranda, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to Giuseppe Piscella che ne ha chiesto l'accoglimento.

Fatto

1. Con ordinanza emessa il 13 febbraio 2025, il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da A.A., ex art. 40 D.P.R. n. 313/2002, volta ad ottenere la cancellazione, con effetti ex tunc, dell'iscrizione nel casellario giudiziale del decreto penale di condanna n. 9, emesso nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Fermo in data 7 febbraio 2023, divenuto esecutivo il 23 marzo 2023.

Con tale decreto penale, la ricorrente era stata condannata al pagamento di Euro 460,69 di ammenda per il reato di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, nella sua qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro. La pena veniva prontamente assolta dalla condannata, previo esercizio del diritto alla riduzione di cui all'art. 460, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., mediante pagamento della somma di Euro 368,55 in data 20 marzo 2023.

A fondamento del rigetto, il Giudice dell'esecuzione osservava che il mancato adempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità amministrativa - nel caso di specie, dall'U.O.C. Prevenzione dell'ASUR Marche n. 4 con verbale di prescrizione n. 51 a/b del 24 giugno 2022 - aveva reso la condotta dell'imputata penalmente rilevante, precludendo di conseguenza la definizione della vicenda in via amministrativa. Il Giudice aggiungeva che, in applicazione dell'art. 460, comma 5, c.p.p., nel termine di due anni dalla data di esecutività del decreto penale (20 marzo 2023), e dunque entro il 20 marzo 2025, si sarebbero estinti tutti gli effetti penali del medesimo, stante l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria e l'assenza di successive violazioni della stessa indole nel periodo considerato.

2. Avverso l'ordinanza, A.A., tramite il difensore, propone ricorso denunciando la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 313/2002 e dell'art. 460, comma 5, c.p.p. - in relazione alle previsioni dell'art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 313/2002 e degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 5, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in attuazione dell'art. 5-ter, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, mediante delibera n. 24075 del 12 novembre 2012, come modificata dalla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 -nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

2.1. In primo luogo, si rileva che: l'art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 313/2002 prevede che tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale non rientrano quelli "concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa"; la contravvenzione di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 81/2008, per la quale era stato adottato il decreto penale di condanna rientrava fra quella per le quali era ammessa la possibilità di definizione in via amministrativa,.ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 758/1994, siccome documentato dal verbale di prescrizione n. 51 a/b del 24 giugno 2022 che aveva espressamente informato la ricorrente che "l'adempimento delle prescrizioni consente l'ammissione al pagamento in sede amministrativa"; la mera astratta ammissibilità della definizione amministrativa della contravvenzione contestata - indipendentemente dall'effettivo espletamento di tale procedura - era sufficiente a far operare l'esenzione dall'iscrizione nel casellario giudiziale prevista dal citato art. 3, comma 1, lett. a) in quanto, diversamente opinando, la lett. a del comma 1 dell'art. 3 non troverebbe mai applicazione, in quanto il provvedimento del giudice penale ha quale presupposto proprio il mancato completamento della procedura di estinzione in via amministrativa della contravvenzione.

2.2. Si aggiunge, come ulteriore motivo di censura, che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice dell'esecuzione, l'estinzione degli effetti penali di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. non comporta l'eliminazione dell'iscrizione del decreto penale di condanna dal casellario giudiziale, come chiarito da Cass. pen., sez. I, n. 25041 del 11/01/2012. La permanenza dell'iscrizione nel casellario giudiziale delle contravvenzioni per cui sia stata irrogata la pena dell'ammenda sarebbe destinata a protrarsi per dieci anni dal pagamento

dell'ammenda medesima, in conformità all'art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 313/2002.

Si spiega, quindi, che l'illegittima permanenza dell'iscrizione arreca un pregiudizio concreto e attuale alla società di cui la ricorrente è vicepresidente, potendo ostare all'attribuzione del rating di legalità di cui all'art. 5-ter, comma 1, D.L. n. 1/2012, per un ulteriore periodo di circa otto anni dalla data di estinzione degli effetti penali. Si ricorda, quindi, che, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 5, del Regolamento AGCM n. 24075/2012, l'Autorità Garante ha facoltà di consultare tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico del soggetto esaminato, per l'intero periodo decennale, con conseguente perdurante ostatività ai fini del riconoscimento del rating.

3. Con due distinte memorie l'avv.to Piscella ha ribadito la fondatezza del ricorso precisando nuovamente, a confutazione di quanto esposto dal PG nella requisitoria, che l'estinzione degli effetti penali del decreto previsto dall'art. 460 comma 5 cod. proc. pen. non comportava la cancellazione dell'iscrizione dal certificato del casellario.

Diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Il decreto penale di condanna adottato dal GIP del Tribunale di Fermo il 7/2/2023 ha a oggetto la violazione dell'art. 45 comma 1 D.Lgs. 81/2008 che è sanzionata dal successivo art. 55 comma 5 lett. d) che, nella formulazione ratio temporis applicabile, prevedeva "l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da Euro 1.067,88 a 5.695,36".

Gli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994, la cui applicazione alla contravvenzione oggetto del decreto penale di condanna è determinata dalla previsione dell'art. 301 del D.Lgs. n. 81/2008, nel disciplinare il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevede che il reato si estingue qualora il contravventore adempia alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi stabilito e versi, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto adempimento, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa. In tale ipotesi, l'organo di vigilanza trasmette la notizia del reato al pubblico ministero con la comunicazione dell'adempimento e del pagamento, e il pubblico ministero richiede l'archiviazione.

3. L' art. 3, comma 1, D.P.R. n. 313/2002 nella parte d'interesse, prevede: "Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi,...,salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o

l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena...".

4. Sulla base dell'addentellato normativo innanzi descritto, coglie nel segno la tesi difensiva secondo cui pretendere per la non iscrizione del provvedimento giudiziario relativo alla contravvenzioni definibili in via amministrativa l'effettivo espletamento della procedura di estinzione, non risultando sufficiente la sola astratta possibilità di tale procedura, varrebbe a rendere inapplicabile la previsione normativa da ultimo riportata in quanto la definizione amministrativa della contravvenzione costituisce ostacolo alla stessa adozione del provvedimento giudiziale di condanna.

5. Tale risultato interpretativo trova fondamento, in primo luogo, nel dato letterale, essendo la non iscrizione prevista per le contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, dove la locuzione " la legge prevede" rende palese che l'esclusione è collegata alla previsione normativa e non agli adempimenti cui la definizione è subordinata.

Sorregge poi una tale conclusione il canone ermeneutico dell'interpretazione utile (espresso dal brocardo latino ut res magis valeat quam pereat) che, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, in applicazione del criterio logico-sistematico e teleologico, impone di preferire, fra più interpretazioni possibili di una disposizione normativa, quella che attribuisce alla norma un significato utile e operativo, evitando letture che la rendano priva di effetti, superflua o inutiliter data.

Sostenere, come si legge nel provvedimento impugnato, che " il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dall'Autorità amministrativa rende la condotta penalmente rilevante" e, quindi, corretta l'iscrizione, equivale a dire che la contravvenzione non è definibile in via amministrativa in quanto il decreto penale è stato adottato, così determinando l'inapplicabilità dell'art. 3 comma 1 lett. a) nella parte innanzi riportata in quanto presupposto per l'adozione del provvedimento giudiziale, dalla legge previsto come non iscrivibile, è proprio il mancato completamento della procedura amministrativa di definizione.

4. Le ulteriori allegazioni difensive provano l'interesse della ricorrente all'accoglimento dell'impugnazione, non rientrando, effettivamente, tra i benefici previsti dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., quale effetto dell'estinzione del reato, anche la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale (Sez. 1, n. 30841 del 9/6/2016, Finelli; Sez. 1, n. 25041 del 11/01/2012, Aguzzi, Rv. 252732).

5. Sussistono, pertanto, i presupposti della cancellazione richiesta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la cancellazione della iscrizione nel casellario giudiziale del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Fermo il 7/2/2023 nei confronti di A.A., nata ad A il Omissis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2026.

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2026.

Cerca …

Cerca

Menu

Home

Organizzazione

I Working Papers di Olympus

COVID-19 e sicurezza sul lavoro

Approfondimenti, Guide alla lettura e Rassegne

Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza degli operatori della sicurezza

Newsletters

Siti su igiene e sicurezza del lavoro

Banche Dati

Fonti normative

Giurisprudenza

Contrattazione Collettiva

Interpelli

Indice tematico Corte di Giustizia

Documentazione istituzionale, sindacale e aziendale

Rassegna bibliografica

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Indici tematici

CoReCo Marche Documentazione Istituzionale

CoReCo Marche Documentazione Istituzionale (Cronologico)

User Menu

Login Form

Nome utente

Password

Ricordami

Accesso

Hai dimenticato la tua password?
Hai dimenticato il tuo nome utente?